CAMERA DEI DEPUTATI N. **5619-C**

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 3 novembre 1999

(Relatore: **BOVA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 26 maggio 1999 (v. stampato Senato n. 4057)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 settembre 1999

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
(LETTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DILIBERTO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge comunitaria 1999 è giunta all'esame della Camera in terza lettura ed è perciò necessario dare conto delle principali modifiche introdotte dal Senato.

1. Modifiche introdotte dal Senato.

È innanzitutto da segnalare che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita la delega per il recepimento di ulteriori dieci direttive comunitarie, rientranti sia nell'allegato A sia nell'allegato C.

Quanto all'allegato B, e cioè all'elenco delle direttive per le quali è previsto il successivo passaggio parlamentare in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo, è da registrare che, in relazione alla direttiva 98/78/CE sulle compagnie di assicurazione, inserita alla Camera, il Senato ha ritenuto di fissarne i principi e criteri direttivi di attuazione nel nuovo articolo 28. In proposito, mi limito a rilevare che il testo della lettera *b)* sembra demandare interamente alla discrezionalità dell'ISVAP l'individuazione delle imprese che possono essere escluse dalla vigilanza supplementare, ma sono certo che una griglia di parametri potrà opportunamente essere inserita nel decreto legislativo.

Proseguendo nell'esame degli articoli del tutto nuovi votati dal Senato, non può sfuggire l'importanza dell'articolo 30, comma 1, abrogativo degli articoli 1, 2, 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313. Come è noto, la questione principale riguarda l'etichettatura dell'olio vergine ed extravergine d'oliva ed in particolare la definizione del luogo d'origine, che la legge italiana indica nel luogo di raccolta delle olive, mentre a livello comunitario è prevalso un ben diverso orientamento: il regolamento 2815/98 indica, infatti, il luogo di produzione dell'olio, e cioè del frantoio a cui le olive sono apportate. È di tutta evidenza la differenza tra le due opzioni, con particolare riguardo alla tutela del marchio d'origine e dei consumatori. La Commissione Agricoltura della Camera, lo scorso marzo, ha avuto modo di esprimere tutte le sue preoccupazioni in due risoluzioni, di cui il Governo ha tenuto debitamente conto impugnando il regolamento comunitario presso la Corte di giustizia. La procedura è andata avanti e l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato recentemente la memoria di replica, ribadendo che la raccolta delle olive è una fase essenziale del processo produttivo dell'olio ai fini delle caratteristiche del prodotto. È da ricordare che anche la Confagricoltura si è costituita in giudizio. Tuttavia, nelle more del ricorso, è da rilevare, da un lato, la diretta efficacia dello strumento regolamentare adottato dalla CE e, dall'altro, la pendenza di un parere motivato, in cui al nostro Paese è rimproverata soprattutto una questione di metodo, e cioè di aver legiferato senza ottemperare agli obblighi procedurali assunti sulla base della direttiva 83/189 relativa alle norme tecniche. Ne deriva una situazione di ambiguità normativa, che il Governo ha ritenuto di risolvere per il momento ricorrendo all'abrogazione delle norme interne contestate.

Di un certo rilievo è anche il nuovo articolo 31, sulla cui inserzione in comunitaria possono essere avanzati dubbi di coerenza, ma non credo di sostanza, dal momento che il contratto di agenzia è oggi disciplinato sulla base della direttiva 86/653. Si tratta di modifiche al codice civile, volte a vietare la garanzia dello « star del credere » a favore del mandante.

Ne risulta una norma imperativa che incide sull'autonomia delle parti e che rappresenta, come noto, un'eccezione rispetto all'impianto codicistico. È perciò giustificata la riflessione contenuta nella relazione della X Commissione.

Altri nuovi articoli riguardano aggiustamenti in materia di armi con modesta capacità offensiva (articolo 11), di clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori (sempre incidenti sul codice civile - articolo 27), di specialità medicinali (articolo 29), di poteri investigativi della Guardia di finanza (articoli 32-33, proposti dal Ministro delle finanze). Si rileva, inoltre, l'ulteriore modifica alla legge La Pergola (n. 86/89), per cui sarà il Governo nel suo complesso, e non il singolo Ministro per le politiche comunitarie, a presentare la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, nella sua nuova cadenza annuale.

Quanto al nuovo articolo 24, istitutivo di un Fondo straordinario per l'integrazione europea, pur apprezzando le finalità prefissate soprattutto in relazione alle prospettive dell'ampliamento dell'UE, suscita perplessità sia la genericità della procedura sia l'inserimento in comunitaria.

Infine, sotto la rubrica « Interpretazione », l'articolo 25 riformula invero il regime sanzionatorio riguardante l'importazione di vegetali. In particolare, il comma 2 appare recare per l'importatore un esonero di portata assai ampia, sempre però a condizione che il vegetale sia accompagnato dal cosiddetto « passaporto verde » introdotto dalla direttiva 91/683. Ricordo che il Governo aveva chiesto il ritiro di tale articolo aggiuntivo, votato tuttavia dall'Aula nello stesso testo proposto in Commissione. La Commissione Agricoltura ha presentato in proposito un emendamento soppressivo.

Passando ad esaminare le modifiche apportate dal Senato agli articoli già licenziati dalla Camera, è da dire che le principali si concentrano sugli articoli 10 e 14, relativi rispettivamente all'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo particolare alle tecniche di conservazione, e alle denominazioni protette ed attestazioni di specificità.

All'articolo 10, sono stati aggiunti sei nuovi commi. In particolare, il comma 7 esenta di fatto dagli obblighi comunitari la lavorazione e conservazione di quei prodotti tradizionali destinati al consumo locale, precisando che in tal caso non si può parlare di commercializzazione. La tutela dell'igiene resterebbe ovviamente garantita dalle altre norme in vigore (cfr. l. 730/85). L'allargamento di tale esenzione sembra ispirare due emendamenti aggiuntivi della XIII Commissione, per includervi anche la vendita al somministratore e non solo al consumatore finale e per estenderne l'applicabilità oltre i confini provinciali, e cioè anche entro il raggio di cento chilometri dal luogo di produzione. Un altro emendamento della stessa Commissione propone una mera sostituzione lessicale per la comunicazione alla clientela della mancata sottoposizione alle verifiche HACCP *(hazard analysis and critical control points),* di cui al comma 8. La XIII Commissione propone, inoltre, con emendamento al comma 1, di limitare la produzione a quella industriale nonché di ripristinare la semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori (comma 3). Quanto al comma 10, la delega all'emanazione di norme a sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali è apparsa indefinita alla I Commissione che ne ha fatto oggetto di un'osservazione; è da ricordare che l'esclusione di ogni onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato ne limita alquanto la portata.

Con il testo dell'articolo 14 approvato dal Senato, la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità riceve indubbiamente precisazioni ed approfondimenti, non privi di risvolti positivi per l'accesso degli aspiranti controllori (sostituzione dell'albo con l'elenco) e nelle competenze dei consorzi. Un certo ridimensionamento, rispetto al testo votato dalla Camera, delle competenze regionali ha tuttavia suscitato le perplessità della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che, con riferimento ai nuovi commi 12 e 19, chiede il ripristino dei

precedenti commi 12 e 15, con il conforto di un emendamento della Commissione Agricoltura per il comma 12 relativo alla vigilanza. Il soppresso comma 15 prevedeva, invece, la competenza di regioni e province autonome per le DOP e le IGP rientranti esclusivamente nel loro territorio.

Fra le altre modifiche apportate dal Senato, si segnalano le ulteriori regole per la costituzione di società professionali tra avvocati, volte a tutelare il rapporto fiduciario con il cliente (articolo 19).

2. Istruttoria legislativa svolta.

Nel corso dell'istruttoria sono stati acquisite e valutate attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva; inoltre sono stati acquisiti il parere del Comitato per la legislazione e il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i suggerimenti espressi. Vanno segnalate, tra le altre, l'osservazione della I Commissione volta ad una precisazione dell'oggetto della delega di cui al comma 10 dell'articolo 10; le indicazioni della II Commissione riferite all'articolo 19 e più in generale circa l'opportunità di una riforma della normativa sulle professioni; la richiesta della III Commissione di sopprimere l'articolo 24 introdotto dal Senato; le proposte di modifica avanzate dalla VI Commissione; le osservazioni della X Commissione riferite all'articolo 31; l'esigenza prospettata dalla XII Commissione di alcune modifiche all'articolo 10 e all'articolo 30 del provvedimento; la richiesta della XIII Commissione di ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di prodotti alimentari, sulla base delle aggiunte introdotte dal Senato all'articolo 10, nonché una modifica all'articolo 14 e la soppressione dell'articolo 30 inserito dal Senato.

È stato anche attentamente valutato il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto riguarda in particolare il ripristino, all'articolo 14, del contenuto dei commi 12 e 15 approvati dalla Camera, nonché il parere espresso dal Comitato per la legislazione con riferimento, in particolare, alla soppressione dell'articolo 24.

3. Il testo della Commissione.

Il testo licenziato dalla Commissione rappresenta un non facile contemperamento tra diverse esigenze: anzitutto esaminare con attenzione le modifiche introdotte dal Senato che, come osservato in precedenza, hanno investito una parte notevole sia quantitativamente che qualitativamente del testo approvato dalla Camera. In secondo luogo si è dovuto tenere conto delle relazioni delle diverse Commissioni di settore che hanno proposto alcune significative correzioni alle modifiche introdotte dal Senato. Da ultimo vi è l'esigenza che i tempi di esame del provvedimento ne consentano una sua approvazione definitiva entro l'anno. In tal modo si raggiungerebbe l'importante obiettivo di consentire che la legge comunitaria 1999 venga approvata nell'anno in corso; sarebbe così la prima volta che una legge comunitaria sia licenziata nell'anno di riferimento.

Nel merito, la Commissione ha modificato il comma 3 dell'articolo 10 tenendo conto di un emendamento approvato dalla XIII Commissione e di altri emendamenti presentati direttamente in XIV Commissione; in tal modo si mira a ripristinare il testo approvato dalla Camera che aveva rappresentato un punto di mediazione rispetto a diverse esigenze. Sempre all'articolo 10 un'altra modifica concerne il comma 8, introdotto dal Senato, recependo un emendamento proposto dalla XII Commissione.

Quanto all'articolo 14, tenendo conto delle proposte di modifica avanzate dalla XIII Commissione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali

nonché da emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, è stato ripristinato il contenuto del comma 12 approvato dalla Camera.

È stato poi soppresso, accogliendo un emendamento della III Commissione, l'articolo 24 introdotto dal Senato, il cui contenuto suscita perplessità in relazione al contenuto proprio della legge comunitaria. Anche l'articolo 25, introdotto dal Senato, è stato soppresso, accogliendo un apposito emendamento della XIII Commissione.

L'ultima modifica rispetto all'esame svolto dall'altro ramo del Parlamento concerne la soppressione dell'articolo 30. Tale articolo, introdotto dal Senato, abroga alcuni articoli della legge n. 313 del 1998, legge approvata a larga maggioranza dal Parlamento. La Commissione, approvando un emendamento in proposito della XIII Commissione, ha ritenuto non opportuno procedere alla sostanziale abrogazione della legge n. 313, essendo oltretutto pendente l'impugnazione da parte del Governo italiano del regolamento comunitario che disciplina la materia.

Mi auguro in conclusione che il significativo approfondimento di alcune delle tematiche suscitate dall'esame svolto in seconda lettura dal Senato si svolga secondo contenuti e modalità che rendano comunque possibile il raggiungimento dell'importante obiettivo dell'approvazione definitiva del provvedimento entro l'anno.

BOVA, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5619-B (legge comunitaria 1999);

rilevato che il disegno di legge in oggetto, secondo quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame della legge comunitaria 1998, non detta soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, creando un continuo intreccio tra legge generale e legge comunitaria che non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione;

rilevata altresì l'opportunità, con riferimento agli articoli 11, commi 1 e 2, e 29, che, in termini generali, le modifiche testuali alle disposizioni normative vigenti siano effettuate, ove possibile e sempre che ciò renda più agevole l'attività dell'interprete, sostituendo per intero le singole partizioni dell'atto cui esse si riferiscono;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo 16-*bis*:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

1. sia soppresso l'articolo 24, istitutivo di un Fondo straordinario per l'integrazione europea, in quanto, non essendo preordinato a dare attuazione a normativa comunitaria, reca disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

2. all'articolo 5, comma 3, in linea con l'esigenza già segnalata nella lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 1998 e più volte ribadita dal Comitato per la legislazione nell'esercizio delle proprie funzioni, sia previsto che gli schemi di decreto legislativo ivi contemplati siano trasmessi alle Camere, per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni, solo dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, e che il termine per l'espressione del parere decorra dall'assegnazione del medesimo; in relazione all'esigenza di salvaguardare l'autonomia regolamentare delle Camere, sempre all'articolo 5, comma 3, sia inoltre previsto che i medesimi schemi di decreto siano sottoposti per il parere esclusivamente alle Camere,

e non anche ai soggetti specificamente competenti per materia nell'ambito dell'ordinamento parlamentare;

3. sia riformulata la disposizione di delega di cui all'articolo 10, comma 10, in modo da precisare adeguatamente l'oggetto dell'intervento legislativo delegato nonché i princìpi ed i criteri direttivi che debbono presiedere al relativo esercizio.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplificazione e del coordinamento con la legislazione vigente:

a) all'articolo 7, sia considerata l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da prevedere che nella relazione al disegno di legge comunitaria siano inclusi anche i dati relativi all'attuazione legislativa delle direttive comunitarie da parte delle province autonome;

b) all'articolo 14, valuti la Commissione se le modifiche introdotte dal Senato in materia di controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità siano compatibili con le competenze costituzionalmente spettanti in materia alle regioni, anche a statuto ordinario;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

c) all'articolo 5, comma 4, valuti la Commissione l'opportunità di definire con maggiore chiarezza l'oggetto della delega legislativa ivi contenuta; l'attuale formulazione, pur richiamando come criteri direttivi della delega i princìpi stabiliti dal regolamento comunitario inerente alla specifica materia della tutela degli interessi finanziari della Comunità, fa infatti riferimento in modo generico alla finalità di garantire la piena applicabilità delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari;

d) all'articolo 11, comma 3, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'interno di un regolamento che disciplini la materia relativa all'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore a 7,5 *joule,* valuti altresì la Commissione l'opportunità di specificare la natura del regolamento attraverso un testuale riferimento all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

e) all'articolo 11, comma 4, si consideri l'opportunità di formulare la disposizione in modo da chiarire la perdurante illiceità penale dei comportamenti sanzionati in termini generali dall'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

f) valuti la Commissione l'opportunità di disciplinare attraverso due distinte disposizioni normative le fattispecie attualmente previste in un unico contesto dalla lettera *d),* comma 5, dell'articolo 11.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, nelle parti modificate dal Senato, il disegno di legge C. 5619-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 »;

valutata positivamente la modifica apportata dal Senato con riferimento all'articolo 7, che recepisce indicazioni e preoccupazioni emerse nel corso dell'esame da parte della Commissione (si vedano il parere espresso il 10 marzo 1999 e la relazione ad atto Senato n. 4057 svolta il 21 luglio 1999);

considerato, inoltre, che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 10, comma 10, il Governo dovrà dare applicazione al principio di sussidiarietà;

rilevato, altresì, che le modifiche apportate dal Senato in materia di disciplina dei controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità non appaiono compatibili con le competenze spettanti alle regioni, in particolare per quanto riguarda i capoversi 12 e 19 dell'articolo 14,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 10, comma 10, concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme di sostegno delle produzioni agricole tradizionali in aree depresse o a rischio ambientale, si rileva la necessità che le relative funzioni amministrative siano demandate agli enti territoriali nel rispetto del principio di sussidiarietà;

la Commissione, inoltre,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

sui capoversi 12 e 19 dell'articolo 14, chiedendo in entrambi i casi il ripristino delle formulazioni rispettivamente adottate nel testo approvato dalla Camera (capoversi 12 e 15 dell'articolo 12, A.S. 4057).

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5619-B, modificato dal Senato;

rilevato che la norma di delega prevista dall'articolo 10, comma 10, appare non sufficientemente definita quanto all'oggetto e all'indicazione dei princìpi e criteri direttivi in base ai quali la delega dovrà essere esercitata;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 10, comma 10, parrebbe opportuno precisare l'oggetto della delega e individuare i princìpi e criteri direttivi della medesima.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 »;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite) da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione e comunque da inserire all'interno del codice penale;

sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera *c),* richiamati peraltro dall'articolo 5, siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatoria;

rilevato che all'articolo 2, lettera *c),* nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, viene fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento e non anche, come nel testo approvato dalla Camera, ai beni tutelati specificatamente dagli articoli 34 e 35 della legge 689 del 1981;

condivise le modifiche dell'articolo 5, che sembrano essere dirette a delimitare l'ambito di discrezionalità del legislatore delegato sotto il profilo della sfera di tutela dei regolamenti comunitari;

ritenuto che i principi della delega sul riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea siano sufficientemente certi e tassativi, in considerazione del rinvio ai princìpi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995;

condiviso nel merito il contenuto delle disposizioni introdotte dal Senato, di cui all'articolo 19, che individuano regole specifiche per l'attività di società professionali tra avvocati; è infatti auspicabile un rinnovo dei moduli operativi dell'attività forense, in una prospettiva complessiva di ammodernamento delle professioni;

ritenuto peraltro opportuno, sotto il profilo ordinamentale, procedere ad una revisione complessiva della disciplina degli ordini professionali, che non sia limitata solamente ad alcune professioni; un'anticipazione della riforma, limitata ad una sola professione, rischierebbe di non inserire tale riforma in una cornice comune ed unitaria e di ingenerare il timore di un rinvio *sine die* per tutte le categorie professionali diverse da quella forense;

ribadita dunque l'opportunità di una tempestiva ed unitaria riforma della normativa sulle professioni;

ritenuto che le modifiche al codice civile, previste dall'articolo 27, in tema di contratti tra consumatori e professionisti siano dettate dall'esigenza di maggiore tutela della parte debole, salvo nel caso in cui si esclude l'interpretazione più favorevole per il consumatore nei casi di azioni promosse da associazioni di categoria;

allegato l'emendamento approvato dalla Commissione;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con i seguenti rilievi:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* si valuti l'opportunità di eliminare parametri oggettivi, quali il rinvio agli articoli 34 e 35 della legge 689 del 1981, diretti a delimitare l'ambito discrezionale del legislatore delegato in ordine alla individuazione dei beni da tutelare penalmente;

all'articolo 27, comma 2, si valuti l'opportunità di escludere l'interpretazione più favorevole per il consumatore nei casi di azioni promosse da associazioni di categoria nei confronti di professionisti.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE

ART. 19.

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il terzo periodo dalle parole:* La società *fino alla fine del numero 3).*

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 1999 (C. 5619-B),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA III COMMISSIONE

ART. 24.

Sopprimerlo.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 1999 (A.C. 5619-B);

per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE SUL DISEGNO DI LEGGE;

per quanto riguarda i profili finanziari,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE,

nel presupposto che la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'articolo 24, comma 1, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 2000, sarà imputata alla proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 1999,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE

ART. 1.

All'Allegato A, sopprimere le parole da: 97/5/CE *fino a:* bonifici transfrontalieri.

*Conseguentemente, all'*Allegato B *inserire il seguente periodo:* 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

ART. 18.

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* rispetto *fino a:* pagamenti *con le seguenti:* sorti antecedentemente al preciso istante in cui è stato adottato il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti.

ART. 28.

Al comma 1, lettera b)*, sostituire l'alinea con la seguente:*

b) prevedere, definendo i criteri di valutazione, che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati, individuando le ipotesi in cui l'ISVAP può autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei princìpi ivi contenuti.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619-B recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 » (5619-B),

considerato che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto marittimo e sulla vicenda del traghetto Moby Prince, approvato dalla Commissione il 24 marzo 1999, evidenziava l'esigenza, in materia di misure di sicurezza e certificazioni, di accelerare il recepimento di disposizioni comunitarie in merito alla sicurezza delle navi passeggeri e « ro-ro »;

valutata positivamente la modifica introdotta dal Senato in merito al recepimento della direttiva 99/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza, di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

confermata l'osservazione relativa all'opportunità di sopprimere dalle direttive da attuare in via amministrativa la direttiva 98/55/CE, già recepita con la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

ritenuto opportuno accelerare il recepimento della direttiva 99/05/CE, integrando con tale direttiva l'allegato a);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5619-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato,

esprimendo forti perplessità sulla delega di cui all'articolo 10, comma 10, indefinita quanto all'oggetto, priva di criteri e principi direttivi in base ai quali deve essere esercitata, e contraddittoria là dove prevede interventi di sostegno a favore dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali senza impatto finanziario per il bilancio dello Stato,

ribadendo comunque la necessità di giungere rapidamente alla definitiva approvazione del provvedimento,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

raccomandando alla XIV Commissione di valutare con la massima attenzione l'articolo 31, comma 2, relativo alla responsabilità degli agenti: la disposizione incide sull'autonomia collettiva, intervenendo su una materia finora regolata dalla contrattazione collettiva, pare inserita impropriamente nella legge comunitaria e si pone in netto contrasto con la regolamentazione dell'istituto concordata fra le parti. L'istituto dello star del credere non risulta peraltro vietato in nessun Paese dell'Unione europea: i vincoli che la norma introduce porrebbero pertanto le aziende italiane in una situazione peggiore di quelle degli altri Paesi, con riflessi pregiudizievoli sulla loro competitività.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619-B: legge comunitaria 1999;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619-B, e, in particolare, le modifiche apportate dal Senato agli articoli 10-29-30,

considerato che:

a) alcune modificazioni al testo approvato dalla Camera dei deputati – soppressione, all'articolo 10, comma 3, dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, per stabilire la semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori e previsione, all'articolo 30, comma 1, della abrogazione degli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 128, sulla etichettatura per l'olio extravergine e vergine di oliva nonché per l'olio di oliva – sono giustificate dal rischio di esposizione dell'Italia a procedure di infrazione comunitaria;

b) i commi 6, 7, 8, 9 dell'articolo 10, introdotti al Senato, regolamentano, a maggior tutela dei consumatori, le produzioni alimentari che pur richiedono metodi di lavorazione particolari e tradizionali non sono individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998;

c) l'articolo 29 modificando ulteriormente il decreto legislativo n. 178 del 1991 (recepimento delle direttive della CEE in materia di « specialità medicinali ») introduce maggiori garanzie a tutela della qualità della produzione dalle « specialità medicinali » nel territorio nazionale;

sottolineata la necessità che il Ministro della sanità provveda tempestivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 3, capoverso 5,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ed invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 10 dell'articolo 10, in quanto la delega legislativa ivi disciplinata non definisce con chiarezza i criteri e i principi direttivi secondo i quali essa deve essere esercitata e prevede disposizioni contraddittorie laddove stabilisce che gli interventi di sostegno a favore dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali non debbano avere alcun impatto finanziario per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , nonché avvertire *fino alla fine del periodo.*

ART. 30.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

È abrogato l'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

1-*bis*. All'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 4 le parole « e 2 » sono abrogate.

Sopprimere il comma 2.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria 1999 (C. 5619/B),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati dalla Commissione, trasmessi in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: di produzione *inserire le seguenti:* di tipo industriale.

Al comma 3, prima del primo capoverso inserire il seguente:

ART. 3-*bis* – *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti ».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti.

Al comma 7, dopo le parole: al consumatore finale, *inserire le seguenti:* o al somministratore.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: o entro il raggio di 100 chilometri dal luogo di produzione.

Al comma 8, sostituire la parola: avvertire *con la seguente:* informare.

ART. 14.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

ART. 25.

Sopprimerlo.

ART. 30.

Sopprimerlo.

TESTO approvato dalla Camera dei deputati	TESTO modificato dal Senato della Repubblica	TESTO della Commissione
—	—	—
CAPO I	CAPO I	CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.	ART. 1.	ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).	*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*	*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.	1. *Identico.*	*Identico.*
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.	2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, **della giustizia** e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.	
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allega-	3. *Identico.*	

to B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.		
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.	4. *Identico*.	
	5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.	
ART. 2.	ART. 2.	ART. 2.
(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).	*(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)*.	*(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)*.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed	1. *Identico:*	*Identico*.

in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:	
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;	*a) identica;*
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;	*b) identica;*
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, **del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689**. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella	*c)* salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. **È fatta salva**

dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previ-

la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) identica;

ste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;		
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;	*e) identica;*	
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;	*f) identica;*	
g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del	*g) identica.*	

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.		
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.	2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. **Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.**	
ART. 3.	ART. 3.	ART. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).	*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*	*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).*
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.	*Identico.*	*Identico.*
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o com-		

pletamento delle direttive comprese nell'allegato C. 3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.		
ART. 4.	ART. 4.	ART. 4.
(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).	*(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).*	*(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).*
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:	*Identico.*	*Identico.*
« 3-*quater*. Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale*, unitamente alla legge comunitaria annuale ».		

ART. 5.	ART. 5.	ART. 5.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).	*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*	*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).*
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data **del 30 giugno 1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.**	*Identico.*
2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.	2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro **della giustizia**, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.	
	3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devonoessere espressi entro sessanta giorni dalla ricezionedegli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini pre-	

	detti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. **4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare disposizioni per il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai princìpi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione, per assicurare, in base ai princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, la piena applicabilità nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari.**	
ART. 6.	ART. 6.	ART. 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).	*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*	*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in	1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in	*Identico.*

attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.	attuazione delle deleghe conferite **con la presente legge** per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme le gislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.	
	ART. 7.	ART. 7.
	(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).	*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*
	1. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-*bis* ».	*Identico.*
CAPO II	CAPO II	CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA	DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.	ART. **8**.	ART. 8.
(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).	*(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).*	*(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).*
1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: « concimi CEE » e « conci-	1. *Identico.*	*Identico.*

me CEE », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « concimi CE » e « concime CE ».		
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole ».	2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro **delle** politiche agricole **e forestali** ».	
ART. 8.	ART. **9**.	ART. 9.
(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).	*(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).*	*(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE).*
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico.*	*Identico.*
a) al numero 1), la lettera *a)* è abrogata;		
b) al numero 4), le parole: « dagli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7-*bis* ».		

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, è sostituito dal seguente:

« Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, tali materiali potranno essere usati come base per la produzione di materiale di propagazione controllato ».

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

« *3.* Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento con-

ART. **10**.

*(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari**, e altre disposizioni in materia).***

1. *Identico:*

« *3.* Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività **di produzione,** di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'arti-

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia).

1. *Identico.*

tenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ».	colo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ».	
2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: « comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori ».	2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: « comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , **anche** su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori ».	2. *Identico*.
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:	3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, **è inserito il seguente:**	3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:
« ART. 3-*bis*. – *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori)*. — *1*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.	*Soppresso*.	« ART. 3-*bis*. — *(Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori)*. — *1*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.
ART. 3-*ter*. *(Procedura per il riconoscimento dei*	« ART. 3-***bis***. *Identico* ».	« ART. 3-*ter*. *Identico* ».

laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari). – 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7. *6.* Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. *7.* Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 ».		
4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:	4. *Identico*.	4. *Identico*.
« *2.* L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare		

non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento ».		
5. Il provvedimento delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	*Soppresso*.	
	5. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi », sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi ».	5. *Identico*.
	6. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere	6. *Identico*.

oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.	
7. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 6, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.	7. *Identico*.
8. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, nonché avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche *Hazard analysis and critical control points* (HACCP).	8. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
9. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.	9. *Identico*.
10. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di	10. *Identico*.

	prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.	
	ART. 11.	ART. 11.
	(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).	*(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).*
	1. All'articolo 2, primo comma, lettera *h)*, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « modelli anteriori al 1890 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per quelle a colpo singolo ».	*Identico.*
	2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: « le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte » sono sostituite dalle seguenti: « le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, ».	
	3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di	

tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

***a)* la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;**

***b)* l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni**

	e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; ***c)*** **la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;** ***d)*** **per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;** ***e)*** **restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.** **6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.**	
ART. 10. *(Vendita delle carni equine).* 1. All'articolo 30, secondo comma, del regola-	ART. **12**. *(Vendita delle carni equine).* *Identico.*	ART. 12. *(Vendita delle carni equine).* *Identico.*

mento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono soppresse le parole: « , escluse le equine, che devono essere sempre vendute in spacci a parte ».

2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole: « di quelle equine e ».

ART. 11.

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« *2.* La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio può essere contestuale alla dichiarazione;

b) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui avvio può avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione ».

ART. **13**.

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

Identico.

ART. 13.

(Modifica all'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

Identico.

ART. 12.	ART. **14**.	ART. 14.
(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).	*(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*	*(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).*
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*	1. *Identico.*
« ART. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). – 1.* In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.	« ART. 53. *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). – 1.* In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero **delle** politiche agricole **e forestali** è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro **delle** politiche agricole **e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1º agosto 1998.**	
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente	*2. Identico:*	2. *Identico.*

prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:		
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;	*a) identica;*	
b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;	*b)* disponibilità di personale qualificato **sul prodotto specifico** e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;	
c) adeguatezza delle relative procedure.	*c) identica.*	
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.	*3. Identico.*	*3. Identico.*
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:	*4. Identico.*	*4. Identico.*
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;		
b) violazione della normativa comunitaria in materia;		
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.		
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività	*5.* La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività	*5. Identico.*

il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.	il Ministero **delle** politiche agricole **e forestali** si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.	
6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.	*6.* Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero **delle** politiche agricole **e forestali.**	*6. Identico*.
7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".	*7.* È istituito presso il Ministero **delle** politiche agricole **e forestali** un **elenco** degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "**Elenco** degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".	*7. Identico*.
8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:	*8.* La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'**elenco** di cui al comma 7:	*8. Identico*.
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 **e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;**	*a)* dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;	
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi del-	*b) identica*;	

l'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.		
	c) **dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.**	
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.	*9*. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare **o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste**, ai sensi dell'arti colo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'**elenco**.	*9. Identico*.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.	*10. Identico*.	*10. Identico*.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.	*11.* Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi **del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato** o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. **Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.**	*11. Identico.*
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.	*12.* La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero **delle** politiche agricole **e forestali** e **secondo criteri e modalità da determinare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.**	*12.* La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.	*13.* Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro **sessanta** giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.	*13. Identico.*
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.	*14.* Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'**elenco** di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.	*14. Identico.*

***15*. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.**	*Soppresso.*	
16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:	***15*.** I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione**, di informazione del consumatore** e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. **Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.** Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:	*15. Identico*.
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;	*a)* **possono avanzare** proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;	

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;	*b) identica*;
c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;	*c)* possono **promuovere l'adozione di** delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
***d)* effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome;**	*soppressa*
e) svolgono le funzioni di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle	***d)* collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla** vigilanza, **alla** tutela e **alla** salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi,

denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.	atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio **di tali** funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al **sindaco o suo delegato**. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.	
	16. **I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai**	*16. Identico.*

	sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.	
17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.	*17.* **Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.**	*17. Identico.*
***18.* Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16, lettera *e)*, e al funzionamento dei consorzi nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**	*Soppresso.*	
19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della pre-	***18.*** I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della pre-	*18. Identico.*

sente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo ».	sente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla **data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17** alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.	
	***19*. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ».**	*19. Identico*.
ART. 13.	ART. **15**.	ART. 15.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).	*(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).*	*(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409).*
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*.	*Identico*.
a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: « cittadini italiani » sono sostituite dalle seguenti: « iscritti all'Ordine professionale »;		
b) all'articolo 15, la parola: « italiani » è sostituita dalle seguenti: « di Paesi membri dell'Unione europea ».		
ART. 14.	ART. **16**.	ART. 16.
(Norme in materia di domicilio professionale).	*(Norme in materia di domicilio professionale).*	*(Norme in materia di domicilio professionale).*
1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.	*Identico*.	*Identico*.

ART. 15.	ART. **17**.	ART. 17.
(Piante ornamentali: criteri di delega).	*(Piante ornamentali: criteri di delega).*	*(Piante ornamentali: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*	*Identico.*
a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità;		
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;		
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;		
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.		
ART. 16.	ART. **18**.	ART. 18.
(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).	*(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).*	*(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà in-	*1. Identico:*	*Identico.*

formata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:		
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;	*a) identica;*	
b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;	*b) identica;*	
c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;	*c) identica;*	
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;	*d) identica;*	
e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e	*e) identica;*	

agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;		
f) previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;	*f)* previsione **che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti**;	
g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni di azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.	*g)* coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, **con le norme previste** dall'ordinamento interno**, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti**;	
	***h)* introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.**	
ART. 17.	ART. **19**.	ART. 19.
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).	*(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).*	*(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).*
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema	1. *Identico.*	*Identico.*

di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio del l'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.		
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico*:	
a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica	*a) identica*;	

dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;		
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;	*b) identica*;	
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i princìpi del diritto comunitario;	*c) identica*;	
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;	*d) identica*;	

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai princìpi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato;	*e)* definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai princìpi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. **La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:** **1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;** **2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;** **3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;**
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato	*f) identica*;

membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i princìpi generali indicati dalla lettera *e)*;		
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i princìpi generali indicati dalla lettera *e)*.	*g) identica*.	
	3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.	
ART. 18.	ART. **20**.	ART. 20.
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).	*(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).*	*(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).*
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico.*	*Identico.*
a) la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;		

b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione »;

c) al comma 2 dell'articolo 9, la parola: « bovina, » è soppressa.

ART. 19.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici).

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di tale aggiornamento, è necessario inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità ».

ART. 20.

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati

ART. **21**.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici).

Identico.

ART. **22**.

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).

Identico.

ART. 21.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici).

Identico.

ART. 22.

(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).

Identico.

membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

ART. 21.

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Con-

ART. **23**.

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).

Identico.

ART. 23.

(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).

Identico.

siglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-*bis*, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.		
	ART. 24. ***(Fondo straordinario per l'integrazione europea).*** **1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non dell'Unione europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministro degli affari esteri.** **2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 1.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**	*Soppresso.*

ART. 25.

(Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali).

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parti A e B, IV parte B, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.

Soppresso.

ART. 26.	ART. **24.**
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).	*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).*
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « Ministro competente per le politiche comunitarie » sono sostituite dalla seguente: « Governo ».	*Identico.*
ART. 27.	ART. **25.**
(Modifiche del capo XIV*-bis *del codice civile).	*(Modifiche del capo XIV*-bis *del codice civile).*
1. Al primo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile le parole: « , che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, » sono soppresse.	*Identico.*
2. All'articolo 1469-*quater* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:	
« La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-*sexies* ».	
3. Al quinto comma dell'articolo 1469-*quinquies* del codice civile le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal presente capo ».	
ART. 28.	ART. **26.**
(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).	*(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).*
1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Par-	*Identico.*

lamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;**

b) **prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:**

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo

scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) **prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi del l'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;**

d) **disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;**

e) **prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;**

f) **integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei princìpi generali fissati dalla direttiva;**

g) **prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati.**

L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei princìpi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) **prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;**

i) **prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.**

ART. 29.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 2, comma 1, le parole: « di ciascun medicinale » sono sostituite dalle seguenti: « di specialità medicinali »;**

ART. **27.**

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).

Identico.

b) **all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:**

« *b-bis)* siano iscritti all'albo professionale. »;

c) **all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. »;**

d) **all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:**

« *4.* Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) **preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;**

b) **preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi di applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. »;**

e) **all'articolo 25, comma 5, le parole da: « Nell'ipotesi disciplinata » fino a: « su ordinazione del medico; » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi disciplinate dal comma**

4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate; »;	
***f)* all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: « destinati » fino a: « trenta giorni » sono soppresse;**	
***g)* all'articolo 25, comma 7, alla lettera *a)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; ».**	
ART. 30.	*Soppresso.*
(Abrogazione di norme).	
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313.	
2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, le parole: « specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale », introdotte dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono soppresse.	
ART. 31.	ART. **28.**
(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).	*(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).*
1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola « commissionario » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 ».	*Identico.*

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:

« È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo ».

ART. 32.

(Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« *2.* Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta

ART. **29.**

(Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

Identico.

della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ».	
ART. 33.	ART. **30.**
(Tutela degli interessi finanziari comunitari).	*(Tutela degli interessi finanziari comunitari).*
1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.	*Identico.*

A L L E G A T I*

(*) Gli allegati sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Senato.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

Identica.

Identica.

Identica.

(segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

(segue: testo modificato dal Senato della Repubblica)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

1999/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.

(segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

98/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

98/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

98/30/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

98/31/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica la direttiva 93/6/CEE del Consiglio, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/32/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica, per quanto riguarda in particolare le ipoteche, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

98/33/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

98/58/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

98/59/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

98/63/CE: direttiva della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

98/78/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

(segue: testo modificato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

(segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)

98/81/CE: direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

98/95/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/ CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

98/96/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi - seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

99/10/CE: direttiva della Commissione, del 10 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari.

(segue: testo modificato dal Senato della Repubblica)

(segue: testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO C
(Articolo 3)

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

(segue: testo modificato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO C
(Articolo 3)

Identica.

Identica.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5619C
Lire 2900